

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Daniela **ACANFORA** Presidente

Antonio **BUCCARELLI** Consigliere

Roberto **RIZZI** Consigliere

Nicola **RUGGIERO** Consigliere-relatore

Ilaria Annamaria **CHESTA** Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'appello iscritto al **n. 59601** del Registro di

Segreteria, promosso dal sig.:

-CANTELMO Bartolomeo, nato a Vairano Patenora (CE) il 27

ottobre 1955 (C.F.: CNTBTL55R27L540C), rappresentato e difeso,

giusta procura in calce all'atto d'appello depositato il 30 dicembre

2021 rilasciata su foglio separato, dagli Avv.ti Felice Laudadio (pec:

felicelaudadio@avvocatinapoli.legalmail.it) e Roberto De Masi (pec:

robertodemasi@avvocatinapoli.legalmail.it), con i quali ha eletto

domicilio digitale presso i predetti indirizzi PEC ed al seguente

numero di fax: 081/682855 -appellante;

per l'annullamento e/o la riforma

della sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la	
Regione Campania, n. 1224/2021, depositata il 29 novembre 2021	
e notificata in data 1° dicembre 2021;	
VISTI l'atto d'appello e tutti i documenti di causa;	
UDITI, nella pubblica udienza del 5 dicembre 2023, celebrata con	
l'assistenza del segretario, Dott. Giovanni Luca Triolo: il Magistrato	
relatore, Cons. Nicola Ruggiero, l'Avv. Felice Laudadio per	
l'appellante, nonché il Pubblico Ministero nella persona del Vice	
Procuratore Generale, Cons. Fabrizio Cerioni;	
Ritenuto in	
FATTO	
1. Con la gravata sentenza, la Sezione giurisdizionale per la Regione	
Campania, in accoglimento integrale della pretesa attorea, ha	
condannato, a titolo di dolo, il sig. CANTELMO Bartolomeo,	
odierno appellante, nella qualità di Sindaco <i>pro-tempore</i> del	
Comune di Vairano Patenora (CE), al pagamento, in favore del	
predetto Ente, dell'importo di euro 84.422,53 , oltre accessori di	
legge.	
legge. Tutto ciò in relazione ad una ipotesi di danno erariale connessa al	
Tutto ciò in relazione ad una ipotesi di danno erariale connessa al	
Tutto ciò in relazione ad una ipotesi di danno erariale connessa al contestato, illegittimo conferimento della qualifica dirigenziale al	
Tutto ciò in relazione ad una ipotesi di danno erariale connessa al contestato, illegittimo conferimento della qualifica dirigenziale al dipendente Gaetano Di Nocera, appartenente alla categoria D3, in	
Tutto ciò in relazione ad una ipotesi di danno erariale connessa al contestato, illegittimo conferimento della qualifica dirigenziale al dipendente Gaetano Di Nocera, appartenente alla categoria D3, in carenza di previsione nella pianta organica dell'Ente locale <i>de quo</i>	
Tutto ciò in relazione ad una ipotesi di danno erariale connessa al contestato, illegittimo conferimento della qualifica dirigenziale al dipendente Gaetano Di Nocera, appartenente alla categoria D3, in carenza di previsione nella pianta organica dell'Ente locale <i>de quo</i> di siffatta posizione dirigenziale e senza espletamento di procedura	
Tutto ciò in relazione ad una ipotesi di danno erariale connessa al contestato, illegittimo conferimento della qualifica dirigenziale al dipendente Gaetano Di Nocera, appartenente alla categoria D3, in carenza di previsione nella pianta organica dell'Ente locale <i>de quo</i> di siffatta posizione dirigenziale e senza espletamento di procedura concorsuale.	

arrecato al Comune di Vairano il danno sopra indicato, pari alla	
differenza tra gli emolumenti corrisposti al Di Nocera quale	
Dirigente e quelli che il medesimo avrebbe percepito nella categoria	
d'appartenenza (ovvero funzionario categoria D3), a partire dal	
febbraio 2015 (data della sentenza n. 721/2015 del giudice civile,	
di cui si dirà in seguito) e fino al 31 marzo 2020.	
1.a) L'inquadramento censurato è intervenuto all'esito di una	
complessa vicenda, i cui passaggi salienti, secondo quanto	
rappresentato nella decisione gravata ed emergente dagli atti di	
causa, possono essere così sintetizzati:	
-in data 28 maggio 1999, a seguito di concorso pubblico, il sig.	
Gaetano Di Nocera veniva assunto, in qualità di vicesegretario-	
responsabile dell'Ufficio legale- responsabile personale (posizione	
D3-VIII qualifica funzionale);	
- in data 23 novembre 2005, a seguito dell'entrata in vigore della	
legge 24 febbraio 1997 n. 27 (prevedente l'abolizione della	
distinzione tra procuratore legale e avvocato, attraverso la	
soppressione dell'albo dei procuratori legali e la previsione	
dell'iscrizione d'ufficio dei procuratori legali già iscritti nel medesimo	
albo in quello degli avvocati), il predetto Di Nocera presentava	
istanza per ottenere l'inquadramento da dirigente;	
-nonostante l'avviso della segreteria comunale circa l'inopportunità	
di evasione positiva della richiesta in sede di conciliazione (relazione	
prot. n. 10661 del 12 dicembre 2006), con delibera giuntale n. 23	
del 7 febbraio 2006, il Comune designava il vicesindaco Pasquale	

Zompa quale rappresentante dell'Amministrazione interno al	
Collegio di conciliazione e l'Avv. Giuseppe Stellato, professionista	
esterno, quale soggetto munito di poteri conciliativi innanzi al	
medesimo Collegio;	
-con delibera n. 119 del 30 giugno 2006, veniva conferito anche	
all'Avv. Ernesto De Angelis l'incarico di esercizio del potere	
conciliativo, comprensivo del potere decisionale, innanzi al Collegio	
di conciliazione;	
-nella riunione del Collegio di conciliazione del 14 luglio 2006,	
presso la Direzione provinciale del lavoro di Caserta, si concordava	
il riconoscimento al Di Nocera della qualifica dirigenziale, sotto il	
profilo giuridico e quello economico, a decorrere dalla data di	
presentazione della domanda (23 novembre 2005), nonché il	
conseguente versamento della complessiva somma di euro	
65.000,00 a titolo di bonus transattivo, da versare, in tre rate di	
eguale importo, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2007, 2008	
e 2009;	
-con delibera giuntale n. 34 del 21 febbraio 2007, il Comune, nel	
prendere atto del verbale conciliativo, modificava il regolamento	
relativo alla dotazione organica del Comune, trasformando in unità	
dirigenziale il posto organico "D3" occupato dal Di Nocera e	
riconoscendogli il diritto all'importo transattivo sopra richiamato;	
-con successiva delibera n. 128 del 2008, veniva istituita la	
dirigenza unica del Comune, con affidamento al Di Nocera di tutte	
le aree;	

-con sentenza n. 527 del 26 marzo 2010, la Sezione giurisdizionale	
regionale per la Campania condannava alcuni amministratori pro	
tempore del Comune di Vairano Patenora (Massimo Visco, sindaco;	
Pasquale Zompa, vicesindaco; Nicola Raffaele e Domenico De Luca,	
assessori) al risarcimento del danno erariale conseguente	
all'esborso della prima rata dei compensi al Di Nocera e delle	
differenze retributive, relativamente al periodo aprile 2007-giugno	
2008;	
- a seguito di tale sentenza, la Giunta comunale, con delibera n. 80	
del 23 aprile 2010, sospendeva l'efficacia della delibera n. 119/2006	
(di conferimento del potere conciliativo e decisionale innanzi al	
Collegio di conciliazione) e di quella n. 34/2007 (di presa d'atto del	
verbale di conciliazione, con attribuzione al Di Nocera della qualifica	
dirigenziale), fino al passaggio in giudicato della predetta sentenza	
n. 527/2010, ovvero fino all'eventuale riforma in appello della	
stessa, riservandosi l'adozione di successivi provvedimenti all'esito	
del giudizio innanzi alla Corte dei conti;	
-in data 6 agosto 2010, l'Avv. Di Nocera inoltrava diffida all'ente	
perché venisse annullato il provvedimento di revoca/sospensione	
del suo inquadramento e proponeva ricorso al Giudice del lavoro di	
Santa Maria Capua Vetere (giudizio R.G. 11601/ 2010);	
-con sentenza n. 1308 del 4 settembre 2012, la Sezione	
giurisdizionale regionale di questa Corte dei conti condannava	
ancora gli amministratori pro tempore del Comune di Vairano	
Patenora (Massimo Visco, sindaco; Pasquale Zompa, vicesindaco;	

Nicola Raffaele e Domenico De Luca, assessori) a risarcire l'Ente,	
con riguardo al pagamento al Di Nocera delle competenze per il	
periodo 2008-2010;	
-con sentenza n. 366 dell'11 giugno 2013, la Prima Sezione di	
Appello riformava la sentenza n. 527/2010, assolvendo gli	
amministratori dell'Ente, sul presupposto che "l'inquadramento	
dirigenziale dell'Avv. Di Nocera – peraltro posto in essere all'esito	
di procedura di conciliazione – rientrava tra le opzioni	
legittimamente praticabili dal Comune, in assenza di previsioni	
ostative della legge, con conseguente esclusione di profili di	
antigiuridicità e di colpa grave nella scelta del Comune";	
-subentrata la nuova compagine amministrativa (guidata dal sig.	
Cantelmo), con delibera giuntale n. 90 del 1º luglio 2013, il Comune	
di Vairano Patenora, nel prendere atto della sentenza n. 366/2013,	
provvedeva al reintegro del Di Nocera nella qualifica dirigenziale,	
annullando gli effetti della delibera n. 80 del 23 aprile 2010;	
-con determina n. 38 del 3 gennaio 2014, il Sindaco Cantelmo	
riaffidava la posizione dirigenziale e le correlate funzioni al Di	
Nocera in esecuzione della delibera n. 90/2013, facendo salva ogni	
successiva e diversa determinazione, eventualmente necessaria	
all'esito del giudizio R.G. 11601/ 2010, all'epoca pendente innanzi	
al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Lavoro (giudizio	
promosso dal Di Nocera nei confronti dell'Ente avverso la delibera	
giuntale n. 80/2010);	
- con delibera n. 6 del 20 gennaio 2015, relativa al riassetto	

riorganizzativo dell'Ente, la Giunta invitava il Sindaco a conferire	
tutti gli incarichi dirigenziali, "dando atto che il disposto riassetto	
organizzativo viene adottato nelle more e fatti salvi gli esiti del	
giudizio, pendente innanzi al competente Giudice del Lavoro,	
intercorrente tra il dip. avv. Di Nocera e il Comune di Vairano	
Patenora in ordine alla qualifica dirigenziale nella quale il medesimo	
è inquadrato";	
- con determina n. 739 del 23 gennaio 2015, il Sindaco Cantelmo	
affidava al Di Nocera le funzioni dirigenziali suddette, facendo salvo	
ogni effetto derivante dalla decisione della causa R.G. 11601/2010	
pendente innanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Santa Maria	
Capua Vetere;	
-con sentenza n. 721 del 17 febbraio 2015, il Tribunale di Santa	
Maria Capua Vetere, Sezione Lavoro, rigettava il ricorso R.G.	
11601/2010 avverso la delibera della Giunta Comunale n. 80 del 23	
aprile 2010 (avente, come già sopra detto, ad oggetto la revoca	
della qualifica dirigenziale a seguito della sentenza n. 527/2010	
della Sezione giurisdizionale per la Campania), dichiarando	
assorbito dal rigetto del ricorso la domanda riconvenzionale di	
accertamento della nullità del verbale di conciliazione del 14 luglio	
2006, a seguito del quale il Comune aveva riconosciuto al Di Nocera	
la qualifica dirigenziale;	
-con determina n. 11913 del 31 dicembre 2015, il Sindaco Cantelmo	
affidava al Di Nocera le funzioni dirigenziali, facendo salvo ogni	
effetto derivante dalla decisione della causa "pendente innanzi alla	

Sezione Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere R.G.	
11601/10";	
- con sentenza n. 11 del 19 gennaio 2016 la Terza Sezione d'Appello	
riformava la sentenza n. 1308/2012 della Sezione giurisdizionale	
per la Campania, assolvendo gli amministratori comunali (con la	
sola eccezione del De Luca, il cui gravame era dichiarato	
inammissibile) per la rilevata assenza di colpa grave, per essere i	
predetti amministratori stati indotti all'adozione degli atti censurati	
dalle ripetute interlocuzioni, del tutto univoche, con i legali esterni	
Stellato e De Angelis.	
Veniva, però, confermata la sussistenza tanto del danno quanto	
dell'antigiuridicità delle condotte serbate, a ragione dell'automatico	
conferimento della dirigenza (avvenuto, cioè, in assenza di	
procedura concorsuale) che aveva caratterizzato la vicenda;	
-con determina n. 1303 del 29 gennaio 2018, il Sindaco Cantelmo	
affidava al Di Nocera le funzioni dirigenziali suddette;	
- con delibera giuntale n. 27 del 1º febbraio 2018, il Comune di	
Vairano Patenora disponeva di resistere all'appello prodotto dal Di	
Nocera avverso la sentenza n. 721/2015 del Tribunale di Santa	
Maria Capua Vetere, Sezione Lavoro;	
- con nota istruttoria prot. n. 2457 del 24 febbraio 2018, il Sindaco	
rappresentava che il Comune aveva avuto conoscenza della	
sentenza n. 721/2015 solo in data 18 gennaio 2018, allorquando il	
difensore dell'Ente aveva comunicato l'intervenuta notifica del	
gravame proposto dinanzi alla Corte d'Appello, Sezione Lavoro;	

-da ultimo, con sentenza n. 3028 del 14 giugno 2019, la Corte	
d'Appello di Napoli confermava integralmente la sentenza n.	
721/2015 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, rigettando	
l'appello del Di Nocera.	
1.b) Nella vicenda testé esposta, la Sezione territoriale ha ravvisato	
la responsabilità dolosa dell'odierno appellante, a ragione della	
ritenuta, pervicace volontà dello stesso di affidare le funzioni	
dirigenziali al Di Nocera e della colpevole inerzia, protratta nel	
tempo, a risolvere il rapporto dirigenziale, recuperando gli indebiti	
emolumenti già erogati.	
Nello specifico, il I giudice non ha condiviso la tesi difensiva circa	
l'obbligo del CANTELMO di provvedere all'inquadramento in forza	
del giudicato di cui alla sentenza n. 366/2013, con la quale la	
Sezione I d'appello aveva escluso profili di antigiuridicità e di colpa	
grave nella scelta del Comune di inquadrare il sig. Di Nocera quale	
dirigente.	
Ha, per contro, ritenuto censurabile l'adozione, da parte del	
medesimo, delle determine d'affidamento delle funzioni dirigenziali	
n. 11913 del 31 dicembre 2015 e n. 1303 del 29 gennaio 2018.	
Tali determine sono, infatti, intervenute dopo il deposito della	
sentenza n. 721 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,	
avvenuto il 17 febbraio 2015, che aveva rigettato il ricorso del Di	
Nocera avverso la delibera giuntale n. 80 del 23 aprile 2010 di	
sospensione della qualifica dirigenziale, a seguito della sentenza n.	
527/2010 della Sezione Campania.	

Quest'ultima circostanza, unita a quella del "successivo deposito	
anche della sentenza n.11/2016 della Terza Sezione di Appello della	
Corte dei conti e della sentenza n.3028/19 della Corte di Appello di	
Napoli", ha indotto la Sezione regionale a ritenere qualificabile in	
termini di dolo "l'ulteriore incongruo ed illecito comportamento	
tenuto dall'odierno convenuto", ravvisato nella "pervicace volontà	
di affidare le funzioni dirigenziali al Di Nocera " e nella "protratta	
inerzia a risolvere il rapporto dirigenziale con il Di Nocera e a	
recuperare gli indebiti emolumenti già erogati" (pagg.19-20 della	
sentenza qui gravata).	
Infine, la medesima Sezione ha escluso l'applicazione della regola	
della compensatio lucri cum damno, ritendo non provata l'utilità	
derivante al Comune dall'attribuzione della qualifica dirigenziale.	
2. Avverso la predetta decisione n. 1224/2021 della Sezione	
giurisdizionale per la Regione Campania, ha proposto appello il sig.	
CANTELMO Bartolomeo, con atto notificato il 30 dicembre 2021	
e depositato in pari data.	
Con il predetto atto, l'appellante, dopo una puntuale ricostruzione	
delle articolate vicende sfociate nella sentenza gravata, ha	
formulato i seguenti motivi d'impugnativa:	
1) errore di giudizio relativamente al giudicato di cui alla	
sentenza della Corte dei conti, Prima Sezione Centrale	
d'Appello, n. 366/2013 - inesistenza dell'elemento	
soggettivo e della colpa grave - contraddittorietà ed illogicità	
della motivazione.	

Con tale motivo, l'appellante ha in primo luogo censurato la	
sentenza gravata nelle parti in cui:	
-ha disatteso l'eccezione difensiva sulla legittimità	
dell'inquadramento dell'Avv. Di Nocera nella qualifica dirigenziale,	
in virtù della forza di res iudicata, vincolante anche per il Comune,	
della sentenza n. 366/2013 della Sezione I d'appello;	
-ha affermato la sua responsabilità, a titolo di dolo.	
Nello specifico, il sig. Cantelmo ha sottolineato il <i>deficit l</i> ogico e	
motivazionale da cui sarebbe affetta la decisione appellata, per	
avere, da un lato, affermato l'idoneità della pronuncia n. 366/2013	
ad escludere l'elemento soggettivo e dall'altro affermato invece la	
responsabilità del convenuto, addirittura per dolo.	
La sentenza impugnata, inoltre, avrebbe errato nell'escludere il	
dispiegarsi degli effetti del giudicato, in ragione dell'estraneità	
dell'appellante alla decisione n. 366/2013, atteso che quest'ultima	
avrebbe avuto ad oggetto il medesimo rapporto giuridico intercorso	
tra il Comune e l'Avv. Di Nocera.	
Ulteriore errore sarebbe rappresentato dall'avere ritenuto la	
sentenza n. 366/2013 (avente ad oggetto il danno asseritamente	
discendente dall'inquadramento nella qualifica dirigenziale dell'Avv.	
Di Nocera) "recessiva" rispetto alla successiva sentenza n.	
721/2015 della Sezione Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua	
Vetere.	
Quest'ultima, infatti, non si sarebbe pronunciata (né avrebbe potuto	
farlo) sulla legittimità o meno dell'inquadramento del Di Nocera	

nella qualifica dirigenziale (a differenza della sentenza n.	
366/2013), ma esclusivamente sulla legittimità della delibera di	
sospensione del medesimo inquadramento, a seguito della sentenza	
contabile di I grado (poi riformata in appello).	
Ciò sarebbe confermato dal fatto che il giudice del lavoro non	
avrebbe accolto la domanda riconvenzionale del Comune, tesa	
all'annullamento dell'inquadramento dirigenziale del Di Nocera.	
In definitiva, la sentenza del Tribunale non avrebbe potuto incidere,	
rimuovendoli, sugli assetti derivanti dalla decisione n. 366/2013, la	
quale, nel pronunciarsi proprio sulla scelta del predetto	
inquadramento dirigenziale, avrebbe accertato la legittimità e	
l'assenza di colpa grave degli amministratori coinvolti nell'adozione	
della relativa delibera.	
Allo stesso modo, l'efficacia vincolante del giudicato recato dalla	
sentenza n. 366/2013 non sarebbe preclusa dal riferimento,	
operato dal I giudice, alla diversità di soggetti e di <i>petitum</i> .	
Tale sentenza, infatti, nell'affermare l'inesistenza di danni erariali	
riconducibili alla scelta delle precedenti Amministrazioni di	
inquadrare il Di Nocera nella qualifica dirigenziale, avrebbe	
enunciato un principio di carattere generale, che prescinderebbe	
dallo specifico giudizio tra le parti, con effetti vincolanti per l'Ente	
asseritamente danneggiato e, dunque, per il Sindaco p.t., tenuto a	
conformarsi.	
Sotto questo punto di vista, risulterebbe del tutto irrilevante, ai fini	
della produzione degli effetti del giudicato, la mancata	

partecipazione dell'appellante al giudizio definito con la sentenza n.	
366/2013.Del resto, la stessa decisione gravata, in contraddizione	
con la condanna statuita, avrebbe riconosciuto l'operatività del	
giudicato anche nei confronti del Sindaco Cantelmo, non ritenendo	
censurabili le determine di affidamento delle funzioni dirigenziale n.	
38 del 3 giugno 2014 e n. 739 del 23 gennaio 2015, il cui	
presupposto sarebbe rappresentato proprio dalla sentenza n.	
366/2013.	
L'appellante ha, inoltre, censurato l'errore in cui sarebbe incorsa la	
Sezione territoriale nel differenziare, in termini di valutazione delle	
condotte, le determine di affidamento della posizione dirigenziale,	
adottate prima (scevra da censure) e dopo (connotate invece da	
dolo) la sentenza del giudice del lavoro, con specifico riferimento	
alla "clausola di salvezza" in queste ultime contenuta.	
Tale clausola (riportata anche nelle precedenti determine) sarebbe,	
infatti, stata riferita solo e soltanto all'eventuale accoglimento della	
domanda riconvenzionale del Comune di declaratoria della nullità	
dell'accordo conciliativo del 14 luglio 2006 (recepito con delibera	
giuntale n. 34/2007), accoglimento mai pronunciato con la	
sentenza del giudice del lavoro. Ciò escluderebbe, ad avviso	
dell'appellante, ogni rilevanza della circostanza riguardante la	
presunta (e non dimostrata) conoscenza di tale sentenza da parte	
del Comune (circostanza non presa in considerazione nemmeno dai	
primi Giudici), facendo, altresì, risaltare l'assenza di elementi dai	
quali far derivare la condotta dolosa contestata all'appellante.	

Un ulteriore errore di giudizio commesso dai primi Giudici sarebbe	
quello di aver ritenuto che, attraverso le determinate censurate,	
siano state affidate le funzioni dirigenziali al Di Nocera.	
Le predette determine, infatti, sarebbero state esecutive non già	
della delibera giuntale n. 90/2013 (di reintegra nelle funzioni	
dirigenziali), ma di quella n. 6/2015 (avente ad oggetto il riassetto	
organizzativo dell'Ente), con la quale si stabiliva di confermare i	
cinque settori precedentemente istituiti, più l'Ufficio personale, e si	
invitava il Sindaco a conferire i relativi incarichi al già dirigente Di	
Nocera.	
In definitiva, le determine censurate, di esclusiva competenza	
sindacale, sarebbero state attributive di compiti e non di qualifica,	
nel caso di specie già disposta con la delibera giuntale n. 90/2013,	
dopo la quale non vi sarebbe stato alcun atto del Comune o,	
monocraticamente, del Sindaco, attributivo della qualifica	
dirigenziale al Di Nocera.	
Risulterebbe confermata l'assenza del contestato dolo.	
La medesima assenza sarebbe, infine, comprovata dalla dedotta	
impossibilità per l'appellante di sottrarsi, quale Sindaco,	
all'esecuzione del giudicato recato dalla sentenza n. 366/2013,	
risultando irrilevante, a tal fine, il dato della sua presenza o meno	
come parte in quel giudizio;	
2) errore di giudizio in relazione all'elemento soggettivo -	
illogicità e contraddittorietà della motivazione	
Con tale motivo, l'appellante ha censurato la correttezza della	

sentenza gravata per ulteriori profili, attinenti alla dedotta	
inesistenza dell'elemento soggettivo.	
Sul punto, ha sostenuto il carattere abnorme della valutazione della	
Sezione territoriale, in quanto la macroscopica illegittimità, all'uopo	
contestata, sarebbe consistita nel fatto di aver dato esecuzione alla	
sentenza n. 366/2013.	
Ha rimarcato che l'accertamento circa la legittimità	
dell'inquadramento nella qualifica dirigenziale (quale contenuto	
nella richiamata decisione n. 366/2013) sarebbe stato	
immotivatamente svalutato, atteso che dalle sentenze successive	
emergerebbero, al più, degli "obiter dicta", asseritamente inidonei	
a compromettere il predetto accertamento.	
Ha ribadito la contraddizione rappresentata dall'avere pronunciato	
condanna a titolo di dolo, dopo aver riconosciuto la possibile	
rilevanza, ai fini dell'esclusione dell'elemento soggettivo, della	
statuizione di giuridicità della scelta intervenuta nel 2013.	
L'appellante ha, dunque, affermato che la presenza di una	
situazione di oggettiva complessità, asseritamente comprovata dal	
susseguirsi di pronunce giurisdizionali non univoche sulla questione	
oggetto del giudizio, non consentirebbe di configurare nemmeno la	
colpa grave.	
Ha, infine, richiamato talune circostanze, ritenute tali da escludere	
l'elemento soggettivo, nella forma del dolo e della colpa grave, quali	
l'elevato rischio di soccombenza del contenzioso che sarebbe	
conseguito alla risoluzione del rapporto dirigenziale, evocata in	

sentenza, e la paralisi degli uffici che sarebbe derivata dalla	
predetta risoluzione, essendo l'Avv. Di Nocera l'unico dipendente di	
categoria "D" in servizio presso l'Ente;	
3) errore di giudizio – inesistenza del nesso di causalità e del	
danno	
Con tale motivo, l'appellante ha impugnato la decisione gravata	
nella parte in cui ha riconosciuto la sussistenza del nesso eziologico	
e del danno, ascrivendoli alle sue condotte.	
Sul punto, ha sostenuto che la decisione di procedere	
all'inquadramento nella qualifica dirigenziale dell'Avv. Di Nocera con	
la delibera giuntale n. 90/2013, avrebbe rappresentato una mera	
presa d'atto della sentenza contabile n. 366/2013.	
Allo stesso modo, gli atti successivi sarebbero stati tutti adottati sul	
presupposto del giudicato formatosi intorno a tale sentenza, non	
inciso, quanto agli effetti, dalle pronunce successive.	
Infine, il difetto di ogni profilo di antigiuridicità, per quanto sopra	
diffusamente rappresentato, farebbe risaltare l'inesistenza del	
danno;	
4) in via gradata: errore di giudizio - violazione art.1, comma	
1-bis, legge n. 20/94 - in via ancora più gradata, errore di	
giudizio per mancato esercizio del potere riduttivo	
dell'addebito	
Con tale motivo, proposto in via subordinata, l'appellante ha	
sostenuto l'erroneità della decisione gravata per aver escluso, per	
difetto di prova, l'applicazione della regola sui vantaggi comunque	

conseguiti ex art. 1, comma 1 bis, legge n. 20/1994, nonché per	
aver omesso di procedere all'esercizio del potere riduttivo	
dell'addebito.	
In particolare, per quanto concerne il primo profilo, il sig. Cantelmo	
ha trascritto integralmente il punto n. 20 della comparsa di	
costituzione in I grado, relativo ai vantaggi che il Comune avrebbe	
ottenuto per effetto dell'inquadramento dell'Avv. Di Nocera nella	
qualifica dirigenziale e del riassetto organizzativo dell'Ente che ne	
sarebbe derivato, con particolare riferimento ai costi che sarebbe	
stato altrimenti necessario affrontare per sopperire alle carenze di	
personale di Cat. D ed all'attività defensionale espletata dal Di	
Nocera.	
Ed invero, il predetto inquadramento avrebbe consentito la	
realizzazione di un modello organizzativo di integrazione di	
competenze, perseguendo l'implementazione dell'efficienza	
gestionale, con i conseguenti risparmi di spesa, quantificati in euro	
300.000,00.	
In relazione al secondo profilo, l'appellante ha richiamato le	
circostanze, sia oggettive (obiettive difficoltà interpretative	
derivanti dalla successione delle varie pronunce), sia soggettive	
(per avere ereditato tale complessa vicenda dalle precedenti	
gestioni amministrative), che avrebbero giustificato la riduzione	
dell'addebito.	
In conclusione, l'appellante ha chiesto l'accoglimento del gravame,	
e, per l'effetto:	

a) il proscioglimento da ogni addebito;	
b) il proscioglimento per assenza dell'elemento soggettivo;	
c) in via subordinata, l'esclusione in ogni caso del dolo;	
d) sempre in via gradata, la più ampia riduzione del danno	
risarcibile ai sensi dell'art.1, comma 1-bis, legge n. 20/1994;	
e) in via ancor più gradata, la massima applicazione possibile del	
potere riduttivo dell'addebito ex art. 52 R.D. n. 1214/1934.	
3. Con articolato atto pervenuto il 27 gennaio 2023, la Procura	
generale ha concluso per l'infondatezza dell'appello.	
Nello specifico, ha sostenuto che il I giudice avrebbe correttamente	
interpretato i limiti oggettivi e soggettivi del giudicato di cui all'art.	
2909 c.c Questi ultimi, infatti, precluderebbero l'estensione ai	
Sindaco Cantelmo degli effetti del giudicato recato della sentenza	
n. 366/2013 della I Sezione d'appello, avendo la stessa escluso la	
colpa grave degli amministratori pro-tempore del Comune di	
Vairano Patenora con riferimento al danno arrecato dall'Ente da	
decisioni amministrative (segnatamente la delibera di Giunta n.	
119/2006, foriera del danno di euro 36.263,62 per il versamento al	
Di Nocera della prima tranche del bonus transattivo) diverse da	
quelle considerate nella vicenda in oggetto.	
D'altro canto, analogo discorso andrebbe fatto per gli effetti del	
giudicato rappresentato dalla decisione n. 11/2016 della Sez. III	
d'appello, la quale, pur avendo escluso la colpa grave degli	
amministratori locali del Comune con riferimento ad ulteriori atti di	
spesa (quelli con cui erano stati versati al Di Nocera, ulteriori	

tranches del bonus transattivo per l'importo di euro 43.666,00, le	
differenze retributive per l'importo di euro 19.246,32 e la posizione	
organizzativa per l'importo di euro 24.837,00), in più passaggi	
avrebbe riconosciuto il carattere indebito del trattamento	
economico corrispondente alle funzioni dirigenziali illecitamente	
affidate all'Avv. Di Nocera.	
In ogni caso, l'illiceità di tale affidamento sarebbe divenuta	
indiscutibile dopo il deposito, avvenuto il 17 febbraio 2015, della	
sentenza n. 721 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (poi	
confermata dalla Corte d'Appello di Napoli con sentenza 14 giugno	
2019, n. 3028), che avrebbe dichiarato l'illegittimità	
dell'inquadramento dirigenziale automatico dell'Avv. Di Nocera nel	
ruolo dirigenziale, alla luce dei principi stabiliti dalla sentenza della	
Cassazione n. 5869/05.	
La predetta decisione n. 721/2015, pronunciata nei confronti del	
Comune di Vairano Patenora, avrebbe, infatti, vincolato anche il	
rappresentante dell'Ente, cioè il Sindaco Cantelmo, imponendo di	
rivedere l'inquadramento del Di Nocera.	
La Procura generale ha inoltre sostenuto l'infondatezza	
dell'argomentazione difensiva, per cui le determine sindacali n.	
11913/2015 e n. 1303/2018 si sarebbero limitate ad attribuire al Di	
Nocera le funzioni dirigenziali, in quanto meramente esecutive della	
delibera giuntale n. 90/2013 (adottata, tra l'altro, con il parere	
favorevole del Segretario comunale), prevedente il conferimento	
della relativa qualifica.	

Ciò in quanto da dette determine sarebbero derivati il	
riconoscimento dell'illegittimo trattamento retributivo dirigenziale e	
l'indebita corresponsione delle differenze retributive, costituenti	
danno al patrimonio comunale.	
Nel contempo, l'Organo requirente ha sostenuto la correttezza della	
sentenza gravata, tanto con riferimento all'elemento soggettivo del	
dolo, quanto in relazione al nesso di causalità ed al danno erariale.	
Ed invero, sempre secondo la Procura generale, le determine del	
2015 e 2018, censurate in questa sede, sarebbero state espressione	
della pervicace volontà del Sindaco Cantelmo di confermare le	
attribuzioni dirigenziali all'Avv. Di Nocera, anche dopo essere	
venuto a conoscenza della sentenza del Tribunale di Santa Maria	
Capua Vetere n.721/2015, che avrebbe statuito l'illegittimità	
dell'attribuzione "automatica" della qualifica.	
Del resto, nessun effetto conformativo per l'Amministrazione	
potrebbe derivare dalle sentenze delle Corte dei conti che si limitino	
a dichiarare l'assenza dei presupposti della responsabilità	
amministrativa, se non relativamente alla refusione delle spese	
processuali ai dipendenti assoggettati all'azione di responsabilità.	
Conseguentemente, il danno qui in rilievo (da indebite differenze	
retributive per illecito inquadramento dirigenziale) costituirebbe	
indiscutibilmente la conseguenza causale delle determinazioni	
assunte dall'appellante.	
Infine, la Procura generale ha sostenuto l'assenza dei presupposti	
per l'applicazione della cd "compensatio lucri cum damno", anche	

perché le pretese (e non dimostrate) utilità sarebbero state	
conseguite in maniera illecita.	
Allo stesso modo, la connotazione dolosa della condotta contestata	
precluderebbe l'esercizio del potere riduttivo da parte del giudice.	
Di qui la piena correttezza della quantificazione del danno, operata	
dal giudice di primo grado in misura pari esclusivamente	
all'ammontare delle indebite differenze retributive corrisposte al Di	
Nocera, in virtù delle determine n. 11913 del 31 dicembre 2015 e	
n. 1303 del 29 gennaio 2018, adottate dall'appellante.	
In conclusione, la Procura generale ha chiesto il rigetto dell'appello	
proposto, con conseguente conferma della decisione impugnata e	
condanna alle spese dell'appellante.	
4. All'udienza del 7 febbraio 2023, la causa è stata rinviata	
all'odierna udienza ai sensi dell'art. 196 c.g.c., a seguito della	
mancata comparizione dell'appellante.	
5. Da ultimo, con articolata memoria difensiva pervenuta in data 17	
novembre 2023, il sig. Cantelmo ha inteso replicare alle conclusioni	
rassegnate dalla Procura generale.	
Ha, in primo luogo, evidenziato che l'esclusione del riconoscimento	
dell'efficacia di giudicato alla sentenza n. 366/2013 della Sezione I	
d'appello (affermante l'assenza di antigiuridicità nella scelta del	
Comune di Vairano Patenora di inquadrare come Dirigente l'Avv. Di	
Nocera), condurrebbe all'effetto paradossale di svuotare di ogni	
significato la predetta decisione.	
Allo stesso tempo, verrebbe elevata al rango di "verdetto supremo"	

la sentenza n. 721/2015 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere	
– Sezione lavoro, cui, per contro, non potrebbe attribuirsi "efficacia	
di accertamento dell'illegittimità" dell'incarico dirigenziale.	
A tal riguardo, l'appellante ha richiamato il contenuto della delibera	
n. 80 del 23 aprile 2010, la quale ha sospeso l'efficacia degli atti	
relativi all'attribuzione della qualifica dirigenziale al Di Nocera	
(delibere giuntali n. 119/2006 e n. 34/2007 e tutti gli atti successivi	
e conseguenti) fino al passaggio in giudicato della sentenza	
n.527/2010 della Sezione giurisdizionale per la Campania, ovvero	
fino all'eventuale riforma della stessa in appello, con riserva di	
adozione di successivi provvedimenti all'esito della definizione del	
procedimento dinanzi alla Corte dei conti.	
Conseguentemente, la delibera n. 90 del 1º luglio 2013 (adottata	
dalla Giunta presieduta dal dott. Cantelmo e prevedente il reintegro	
del Di Nocera nella qualifica dirigenziale a seguito della sentenza n.	
366/2013 della Sezione I d'appello) sarebbe fondata sul giudicato	
formatosi su tale ultima decisione, al quale giudicato la Giunta si	
sarebbe auto vincolata con l'atto n. 80/2010.	
Risulterebbe conseguentemente erronea la pretesa di rendere tale	
giudicato "non estensibile" al Cantelmo, atteso che la decisione	
contabile avrebbe prodotto effetti vincolanti per l'Amministrazione	
comunale e quindi per il Sindaco, legale rappresentante, tenuto a	
conformarsi a tale sentenza e coinvolto nel presente giudizio proprio	
in quanto Sindaco.	
Sotto questo punto di vista, la circostanza, dedotta in sentenza,	

della non inclusione del Cantelmo tra i soggetti convenuti nel	
giudizio definito con la sentenza n. 366/2013, risulterebbe	
inconferente, venendo in rilievo nel presente processo la sua	
posizione quale Sindaco e l'esecuzione della sentenza n. 366/2013	
da parte della Giunta da lui guidata (delibera n. 90/2013). In	
definitiva, la sentenza in questione, pronunciandosi in ordine alla	
legittimità della scelta del Comune e dei suoi amministratori di	
inquadrare l'avvocato Di Nocera in posizione dirigenziale, avrebbe	
definito la <i>regula juris</i> vincolante per le scelte dei	
funzionari/amministratori comunali.	
L'appellante si è, dunque, soffermato sui profili di grave	
contraddittorietà e/o ingiustizia, da cui sarebbe affetta la decisione	
gravata, per avere: condannato per dolo, dopo aver sostenuto che	
la sentenza n. 366/2013 potrebbe rilevare nel senso di escludere	
l'elemento soggettivo della fattispecie dannosa; -imputato il dolo in	
(asserita) violazione del più volte richiamato decisum del 2013, la	
cui osservanza eliminerebbe, per contro, tanto l'antigiuridicità della	
condotta contestata quanto l'elemento soggettivo;	
-attribuito alla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere	
del 2015 una valenza di accertamento dell'illegittimità	
dell'inquadramento, di cui essa sarebbe, per contro, sprovvista.	
Sul punto, il sig. Cantelmo ha sostenuto che, ove la statuizione del	
giudice civile avesse avuto effetti addirittura "dissolutori" del	
giudicato formatosi sulla sentenza n. 366/2013, allora il Tribunale	
avrebbe dovuto anche accogliere la domanda riconvenzionale del	

more della formazione del giudicato contabile.	
Essa, dunque, non potrebbe annullare gli effetti della sentenza n.	
336/2013, la quale, previo esame dei principi fissati dalla	
Cassazione con la sentenza n. 5869/05, avrebbe riconosciuto la	
liceità (proprio) della condotta degli amministratori che hanno	
deciso di procedere all'inquadramento del Di Nocera.	
In definitiva, considerare quale "spartiacque" del diritto nella	
presente vicenda la sentenza del Giudice del Lavoro del 2015,	
condurrebbe alla conseguenza (definita) abnorme di dover ritenere	
antigiuridici anche gli atti adottati prima di tale sentenza,	
travolgendo la stessa pronuncia della Corte dei conti del 2013.	
Per contro, la corretta ricostruzione della vicenda, agli atti del	
giudizio, imporrebbe di escludere qualsiasi profilo di antigiuridicità	
dell'inquadramento dirigenziale, in conformità al "dictum" del	
Giudice contabile, e ciò anche per il periodo successivo, non	
potendosi attribuire efficacia "paralizzante" alla sentenza del	
Giudice del lavoro del 2015, stante il concreto contenuto della	
stessa, così come la sua reale portata effettuale.	
Il sig. Cantelmo ha, inoltre, sostenuto che la Procura generale e la	
stessa decisione gravata, nell'individuare il dolo nella pervicace	
volontà di affidare al Di Nocera le funzioni dirigenziali nonché nella	
protratta inerzia a risolvere il rapporto di lavoro dirigenziale e a	
recuperare gli indebiti emolumenti già erogati, anche dopo che "era	
divenuto certo che l'inquadramento dirigenziale fosse illegittimo",	
avrebbero travisato le statuizioni del Giudice del lavoro.	

Queste ultime non enuncerebbero, perché inesistente, l'illegittimità	
dell'inquadramento dell'Avv. Di Nocera in posizione dirigenziale,	
limitandosi ad affermare legittimità della scelta di sospendere	
l'efficacia fino alla definizione del giudizio contabile.	
Tutto ciò senza poter confutare la rigorosa motivazione della	
sentenza della Sez. I d'appello n. 366 del 2013.	
Risulterebbe allora inesistente il presupposto dell'accertamento	
dell'illegittimità sopravvenuta dell'inquadramento.	
L'assenza dell'elemento soggettivo, nella forma della colpa grave	
ed, a fortiori, in quella del dolo, emergerebbe palese alla luce	
dell'affidamento legittimamente riposto dal Cantelmo nella	
legittimità della scelta operata, attesi:	
-il richiamo, operato nella sentenza del Giudice del lavoro, della	
medesima decisione della Corte di cassazione n. 5869/2005,	
compiutamente esaminata e valutata con la sentenza n. 366/2013	
dalla Sezione I appello.;	
-la piena conformità degli atti amministrativi adottati alla	
giurisprudenza contabile (n. 366/2013 e n. 575/2012 sempre della	
Sezione I Centrale), di legittimità (Cass. Sez. Lavoro n. 5869/2005)	
ed amministrativa (Cons. Stato n. 561/2009).	
Allo stesso modo, la configurabilità dell'elemento soggettivo	
sarebbe preclusa dalle seguenti circostanze:	
a) la presenza, per tutti gli atti amministrativi afferenti la posizione	
del Di Nocera, dei pareri favorevoli del Segretario Comunale e dei	
Revisori dei Conti (delibere giuntali nn. 95/2014, 112/2015,	
75/2011/ 112/2013/	

74/2015, 56/2017, 161/2018 e 169/2019 e consiliari n. 60/2015 e	
2/2016, aventi ad oggetto l'approvazione dell'assetto organico	
dell'Ente, con al vertice il Dirigente Di Nocera);	
b) la ricorrenza di una situazione di oggettiva complessità, tale da	
ingenerare incertezza ed anche errori, a causa del susseguirsi di	
pronunce giurisdizionali non univoche sulla questione oggetto del	
presente giudizio;	
c) la necessità di evitare il contenzioso che certamente sarebbe	
seguito alla risoluzione del rapporto dirigenziale – quale prospettata	
in sentenza – con esposizione del Comune al rischio molto elevato	
di soccombenza e conseguente obbligo risarcitorio;	
d) le ridottissime dimensioni della realtà organizzativa ed	
amministrativa in cui ha operato l'appellante (piccolo Comune di	
circa 6.000 abitanti);	
e) la situazione di paralisi degli uffici che si sarebbe verificata per	
effetto della revoca delle funzioni dirigenziali, essendo l'Avv. Di	
Nocera l'unico dipendente di Categoria "D" in servizio presso l'Ente.	
L'appellante ha, inoltre, sostenuto l'assenza del preteso danno e del	
nesso eziologico rispetto alle condotte a lui addebitate, rimarcando	
di non aver mai sottoscritto, quale Sindaco del Comune di Vairano	
Patenora, atti di assegnazione di funzioni e di nuova retribuzione al	
Di Nocera, se non quelli previsti dalla legge e muniti dei visti e pareri	
delle figure istituzionali del Segretario comunale e del Revisore dei	
conti (ove previsto), ottemperando alla <i>regula juris</i> fissata dalla più	
volte richiamata sentenza n. 366/2013.	
Total Hamara Sericenza III 500/20151	

Ed invero, il solo e unico atto di conferimento della qualifica di	
dirigente al Di Nocera sarebbe la determina R.G. n. 545 del 19	
dicembre 2013, a firma del dott. Segretario comunale pro-tempore	
dott. Ciorlano, nella funzione di Responsabile dell'Ufficio personale,	
con oggetto: "delibere di giunta comunale n.80/2010 e n.90/2013	
- presa d'atto della sentenza n. 366 dell'11/6/2013 della Sezione	
prima centrale di appello della corte dei conti - reintegra del	
dipendente avv. Gaetano Di Nocera - attribuzione del trattamento	
economico spettante - corresponsione acconto a valere su	
competenze arretrate spettanti - determinazioni Di Nocera -	
arretrati".	
Tutti gli altri (ivi comprese le determine sindacali n.11913/2015,	
n.1303/2018, dai quali la Procura generale e la stessa Sezione	
campana traggono la " <i>pervicace volontà"</i> del Cantelmo), sarebbero	
solo atti con i quali il Sindaco, su indirizzo dell'Amministrazione	
avrebbe suddiviso le responsabilità gestionali tra i responsabili di	
servizio, con la quantificazione del solo salario accessorio,	
denominato tecnicamente retribuzione di posizione, ma non di	
quello tabellare (attribuito e quantificato con già richiamata	
determina n.545/2013).	
In relazione all'applicabilità della regola dei vantaggi comunque	
conseguiti, l'appellante, in superamento della posizione della	
Procura generale (ricalcata su quella della sentenza impugnata), ha	
sostenuto che:	
-nel giudizio di primo grado sarebbero stati compiutamente	

dimostrati i vantaggi derivati al Comune dall'incarico dirigenziale in	
oggetto (risparmio di spesa di circa 300.000,00 euro);	
-la regola in questione troverebbe spazio indipendentemente dalla	
tipologia del precetto violato e, dunque, anche laddove lo stesso sia	
oggetto di norme cogenti, rivolte soprattutto alla tutela di interessi	
primari.	
Infine, l'appellante si è lamentato del mancato esercizio del potere	
riduttivo dell'addebito, scaturito dall'erronea configurazione in	
termini di dolo della condotta contestata, rimarcando la necessità	
di riqualificare l'elemento soggettivo (ove ritenuto sussistente) in	
termini di colpa grave, con conseguente applicabilità dell'art. 52	
R.D. n. 1214/1934, di cui ricorrerebbero tutti i presupposti.	
In conclusione, il sig. Cantelmo ha insistito per l'accoglimento delle	
conclusioni rassegnate con l'atto di citazione in appello.	
6. Alla pubblica udienza del 5 dicembre 2023, l'Avv. Felice Laudadio,	
per l'appellante Cantelmo, ed il P.M. contabile, Cons. Fabrizio	
Cerioni, hanno insistito, con articolate argomentazioni, per	
l'accoglimento delle proprie, rispettive posizioni, concludendo come	
da verbale in atti.	
Esaurita la discussione, il giudizio è passato, dunque, in decisione.	
Considerato in	
DIRITTO	
1. Il presente appello non merita accoglimento, per infondatezza	
dei relativi motivi.	
1.a) Nello specifico, risultano sicuramente infondati i motivi di	
20	

gravame nn. 1, 2 e 3 , suscettibili di trattazione congiunta in quanto	
tutti volti a far risaltare, con diffuse argomentazioni, come sopra	
ampiamente riportate, gli errori in cui sarebbe incorso il I giudice:	
-per aver disatteso l'eccezione difensiva sulla legittimità	
dell'inquadramento dell'Avv. Di Nocera nella qualifica dirigenziale,	
in virtù della forza di res iudicata, vincolante anche per il Comune,	
che discenderebbe dalla sentenza n. 366/2013 della Sezione I	
d'appello;	
-non aver rilevato l'assenza dei presupposti dell'addebitata	
responsabilità amministrativa (condotta illecita, elemento	
soggettivo, nesso eziologico e danno).	
1.a.1) Orbene, con riferimento al primo profilo (asserita efficacia	
vincolante delle statuizioni contenute nella decisione n. 366/2013),	
va ribadito, in armonia con quanto fatto dalla Sezione territoriale,	
che la preclusione derivante dal giudicato opera nel solo caso di	
giudizi identici, nei quali, cioè, l'identità delle due controversie	
riguardi i soggetti, la causa petendi e il petitum, per come questi	
elementi sono inquadrati nell'effettiva portata della domanda	
giudiziale e della decisione (in termini, tra le altre, Cass., n.	
12763/2014 e n. 1514/2007).	
Nondimeno, il presente giudizio, rispetto a quello esitato nella	
decisione n. 366/2013, riguarda un soggetto diverso (il Sindaco	
Cantelmo, non ricompreso tra gli amministratori convenuti nell'altro	
processo), coinvolto a titolo di dolo (e non già per colpa grave, per	
contro contestata ai precedenti amministratori) e per un danno	

diverso.	
Quest'ultimo, infatti, oltre ad essere incentrato unicamente sulle	
differenze retributive percepite dal Di Nocera (e non anche sul cd	
bonus transattivo), attiene ad un periodo temporale differente	
(febbraio 2015-marzo 2020, in luogo di quello aprile 2007-giugno	
2008) e scaturisce da atti anch'essi differenti (ovvero le determine	
d'affidamento delle funzioni dirigenziali n. 11913 del 31 dicembre	
2015 e n. 1303 del 29 gennaio 2018), di cui è stata contestata	
l'adozione in epoca successiva al deposito, avvenuto il 17 febbraio	
2015, della sentenza n. 721 del Tribunale del Lavoro di Santa Maria	
Capua Vetere.	
D'altro canto, per consolidata giurisprudenza di questa Corte (in	
termini, tra le tante, Corte conti, Sez. II, n. 92/2023 e n. 407/2019;	
id., Sez. I, n. 352/2021), non è possibile configurare alcun rischio	
di conflitto tra giudicati (né pratico né teorico) allorquando i diversi	
giudizi riguardino fattispecie dannose, che hanno in comune	
esclusivamente la soluzione di talune questioni di fatto o di diritto.	
Ne deriva che il giudice investito dell'odierna controversia non era	
affatto vincolato al rispetto delle statuizioni recate dalla sentenza n.	
366/2013, potendo, in particolare, provvedere autonomamente	
all'accertamento della legittimità o meno dell'inquadramento	
dirigenziale del Di Nocera, sulla base della propria autonoma	
valutazione degli atti e fatti di causa.	
Allo stesso modo e per le medesime ragioni, deve escludersi che il	
 Sindaco Cantelmo, rimasto estraneo al diverso giudizio sfociato	
31	

nella decisione n. 366/2013, fosse tenuto, in forza del giudicato	
formatosi sulla stessa, ad attribuire le funzioni dirigenziali all'Avv.	
Di Nocera.	
Del resto, come ben rimarcato dalla Procura generale, la non	
estensibilità soggettiva del giudicato nei confronti dell'odierno	
appellante vale con riguardo anche alla decisione n. 11/2016 della	
Sezione III di appello di questa Corte, la quale, pur avendo escluso	
la colpa grave di amministratori comunali diversi dal Cantelmo, con	
riferimento ad ulteriori atti di spesa (relativi a periodi temporali	
differenti), ha comunque testualmente riconosciuto che "alla luce	
della sentenza della Corte Costituzionale 218/02, l'inquadramento	
automatico nella qualifica dirigenziale dell'avv. Di Nocera ha	
contrastato frontalmente con il principio costituzionale dell'accesso	
ai pubblici impieghi, e alla qualifica dirigenziale, mediante concorso,	
ed era per questo da reputarsi illegittimo per violazione dell'art. 97,	
comma 3, Cost. e dell'art. 28 del d. lgs. n. 165/01" (così pag. 15).	
Né può in senso contrario sostenersi, come fatto dall'appellante, che	
la stessa sentenza n. 366/2013, nell'affermare l'assenza di danni	
erariali riconducibili alla scelta dei precedenti amministratori di	
procedere all'inquadramento dirigenziale del Di Nocera, avrebbe	
fissato un principio di portata generale, una regola iuris, la quale,	
superando lo specifico giudizio intercorso tra le parti, avrebbe	
vincolato il Comune (e, per esso, il sig. Cantelmo, quale Sindaco di	
una Giunta successiva) a darvi esecuzione.	
Tale argomentazione si pone, infatti, in irrimediabile contrasto con	

i consolidati limiti all'operatività della preclusione derivante dal	
giudicato, come sopra ricostruiti e discendenti dall'art. 2909 c.c.,	
alla cui stregua "L'accertamento contenuto nella sentenza passata	
in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi	
causa".	
La medesima argomentazione non tiene, inoltre, conto della	
circostanza, assolutamente dirimente ai fini della configurazione	
della responsabilità del Cantelmo (e già adeguatamente valorizzata	
dal I giudice), per cui, in epoca successiva alla sentenza n.	
366/2013 (ma prima delle determine qui censurate), è intervenuta	
la decisione n. 721/2015 del Tribunale di Santa Maria C.V., poi	
confermata dalla decisione della Corte d'Appello di Napoli n.	
3028/2019.	
Ed invero, la predetta sentenza n. 721/2015, nel rigettare il ricorso	
proposto dal Di Nocera avverso la delibera giuntale n. 80 del 23	
aprile 2010 (avente ad oggetto la sospensione della qualifica	
dirigenziale, disposta a seguito della sentenza n. 527/2010 della	
Sezione giurisdizionale per la Campania), ha regolamentato proprio	
il caso concreto, ovvero lo specifico rapporto giuridico intercorso tra	
l'Avv. Di Nocera ed il Comune, pronunciandosi per la non	
sussistenza, in capo ai funzionari divenuti ex lege avvocati (come il	
predetto Di Nocera), del diritto all'automatica acquisizione della	
qualifica dirigenziale.	
In definitiva, a fronte di una statuizione disciplinante, nei termini	
visti, proprio il rapporto specifico con il proprio dipendente,	
22	
	giudicato, come sopra ricostruiti e discendenti dall'art. 2909 c.c., alla cui stregua "L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa". La medesima argomentazione non tiene, inoltre, conto della circostanza, assolutamente dirimente ai fini della configurazione della responsabilità del Cantelmo (e già adeguatamente valorizzata dal I giudice), per cui, in epoca successiva alla sentenza n. 366/2013 (ma prima delle determine qui censurate), è intervenuta la decisione n. 721/2015 del Tribunale di Santa Maria C.V., poi confermata dalla decisione della Corte d'Appello di Napoli n. 3028/2019. Ed invero, la predetta sentenza n. 721/2015, nel rigettare il ricorso proposto dal Di Nocera avverso la delibera giuntale n. 80 del 23 aprile 2010 (avente ad oggetto la sospensione della qualifica dirigenziale, disposta a seguito della sentenza n. 527/2010 della Sezione giurisdizionale per la Campania), ha regolamentato proprio il caso concreto, ovvero lo specifico rapporto giuridico intercorso tra l'Avv. Di Nocera ed il Comune, pronunciandosi per la non sussistenza, in capo ai funzionari divenuti ex lege avvocati (come il predetto Di Nocera), del diritto all'automatica acquisizione della qualifica dirigenziale. In definitiva, a fronte di una statuizione disciplinante, nei termini

pronunciata all'esito di un giudizio in cui era stato convenuto il	
Comune, quest'ultimo e, per esso, i suoi amministratori (ovvero,	
nel caso specifico, il sig. Cantelmo) avrebbero dovuto prestarvi	
puntuale osservanza, rivedendo le determinazioni in materia di	
attribuzione delle funzioni dirigenziali al Di Nocera.	
Tutto ciò a maggior ragione alla luce della clausola di "salvezza"	
degli effetti di tale sentenza, ovvero di successiva adozione delle	
differenti determinazioni eventualmente rese necessarie dalla	
stessa, quale contenuta nei plurimi provvedimenti di attribuzione	
delle funzioni dirigenziali al Di Nocera, adottati dal Cantelmo.	
Ed infatti se la parte dispositiva della determina n. 38/2014 (di	
riaffidamento della posizione dirigenziale, con le relative funzioni)	
afferma "di fare salva ogni successiva diversa determinazione che	
dovesse rendersi necessaria alla luce degli esiti dei giudizi riuniti o	
non, attualmente pendenti innanzi al Tribunale di S. Maria Capua	
Vetere -Sezione Lavoro- tra l'avv. Di Nocera Gaetano e il Comune	
di Vairano Patenora", similmente nelle premesse della determina n.	
739/2015, nonché di quella n. 1193/2015, censurata in questa	
sede, è possibile leggere " <i>Fatto salvo ogni effetto derivante dalla</i>	
decisione della causa attualmente pendente presso la Sezione	
lavoro del Tribunale di S. Maria C.V. nº. 11601/10 avente ad	
oggetto l'impugnativa della delibera di G.C. n. 80/2010".	
La formulazione letterale di tali clausole, oltre che erronea ed	
anacronistica con riferimento alla determina n. 11913/2015 (in	
quanto alla data della stessa si era già definito il giudizio civile di	

primo grado), non corrobora in alcun modo la tesi difensiva per cui	
le stesse farebbero riferimento unicamente all'eventuale	
accoglimento della domanda riconvenzionale del Comune di	
declaratoria della nullità dell'accordo conciliativo del 14 luglio 2006	
(recepito con delibera giuntale n. 34/2007), accoglimento che per	
contro non sarebbe mai stato pronunciato, ma anzi negato, con la	
sentenza del giudice del lavoro.	
Ciò fermo restando quanto dirà meglio in seguito circa il contenuto	
effettivo della sentenza n. 721/2015, anche in relazione alla	
predetta domanda riconvenzionale.	
L'impostazione qui seguita non comporta alcun paventato	
"annullamento", ad opera della decisione n. 721/2015, degli effetti	
della sentenza n. 366/2013.	
Sul punto, ribadito che le statuizioni recate da tale ultima decisione	
non possono proiettarsi oltre le parti nei confronti delle quali sono	
state rese, va rimarcato che le due sentenze operano su piani	
diversi e rispondono a presupposti differenti.	
Ed invero, la sentenza n. 366/2013, promanando dal giudice della	
responsabilità amministrativa, attiene alla verifica della ricorrenza,	
nei confronti dei soggetti convenuti in quel determinato giudizio ed	
all'interno del perimetro -anche fattuale- delineato dalle	
contestazioni attoree, dei diversi e plurimi presupposti della	
predetta responsabilità, risultando, dunque, la legittimità o meno	
dell'inquadramento dirigenziale oggetto di un accertamento	
meramente incidentale, strumentale alla verifica della liceità della	

condotta addebitata.	
Per contro, la sentenza n. 721/2015 proviene proprio dal giudice	
del rapporto di lavoro intercorrente tra il Di Nocera ed il Comune,	
investito, in particolare, del compito di dirimere la controversia	
specifica relativa alla qualifica dirigenziale rivendicata dal predetto	
Di Nocera.	
Essa, dunque, investe, necessariamente la questione concernente	
la legittimità dell'inquadramento dirigenziale del dipendente,	
(questione) da ritenersi conseguentemente risolta con effetti	
vincolanti per l'Ente.	
Né in senso contrario valgono le pur articolate argomentazioni	
difensive, incentrate sul fatto che la sentenza del giudice civile non	
si sarebbe pronunciata sulla legittimità o meno dell'inquadramento	
del Di Nocera nella qualifica dirigenziale (a differenza della sentenza	
n. 366/2013), ma esclusivamente sulla legittimità della delibera di	
sospensione del medesimo inquadramento, a seguito della sentenza	
contabile di I grado (poi riformata in appello), così come	
asseritamente confermato dal mancato accoglimento, da parte del	
giudice del lavoro, della domanda riconvenzionale del Comune di	
annullamento del predetto inquadramento.	
In altri termini, la sentenza in questione, al pari di quella n.	
3028/2019 della Corte d'appello di Napoli, senza enunciare	
inesistenti illegittimità dell'inquadramento nella posizione	
dirigenziale del Di Nocera, si riferirebbero unicamente alla natura	
della pretesa al medesimo inquadramento, escludendo solamente	
36	

che la stessa abbia natura di diritto soggettivo e che sussista un	
obbligo al riconoscimento della qualifica dirigenziale.	
Esse, dunque, affermerebbero solo la legittimità della scelta di	
sospenderne l'efficacia fino alla definizione del giudizio contabile.	
Nondimeno, dalla lettura della sentenza n. 721/2015, emerge	
chiaramente che il giudice, a fronte di una domanda volta, in ultima	
analisi, ad ottenere la reintegra nella qualifica dirigenziale (pag. 1),	
e dopo aver dato atto della necessità di valutare la ricorrenza, in	
concreto, del " <i>presupposto della illiceità della causa della</i>	
conciliazione e, dunque, la fondatezza nel merito del provvedimento	
di sospensione del ricorrente dalla qualifica dirigenziale" (pag. 4),	
si è pronunciato per la legittimità (formale e sostanziale) del	
predetto provvedimento di sospensione (pag. 7).	
Ciò, in particolare, dopo aver motivatamente escluso, attraverso il	
richiamo testuale di ampi stralci della sentenza della Cassazione n.	
5869/2005, la sussistenza, in capo ai pubblici dipendenti divenuti	
ex lege avvocati (come il ricorrente) e per ciò solo, di un diritto	
soggettivo perfetto all'inquadramento nella qualifica dirigenziale,	
attesa la necessità di interpretare la legge n. 27/97 in senso	
conforme con l'art. 97 Cost., imponente il pubblico concorso ai fini	
dell'accesso alla qualifica dirigenziale.	
A sua volta, la successiva sentenza n. 3028/2019 della Corte	
d'appello di Napoli, nel confermare integralmente la decisione n.	
721/2015, ha chiaramente ribadito che "nel caso in esame, non può	
 ravvisarsi un diritto soggettivo del Di Nocera all'inquadramento	

nella qualifica dirigenziale e quindi un obbligo di riconoscimento	
della stessa da parte dell'amministrazione comunale" (così, pag. 4).	
Trattasi, con ogni evidenza, di valutazioni e conclusioni che	
implicano, come indefettibile corollario, il riconoscimento	
dell'illegittimità dell'inquadramento riconosciuto al Di Nocera in	
assenza di ogni, necessaria procedura concorsuale e, dunque, in	
maniera pressoché automatica.	
Aggiungasi che il Tribunale di Santa Maria C.V., lungi dal rigettare	
la domanda riconvenzionale del Comune di accertamento della	
nullità del verbale conciliativo, l'ha ritenuta semplicemente	
assorbita dal rigetto del ricorso avverso il provvedimento di	
sospensione, a sua volta determinato dalla riconosciuta	
insussistenza del diritto del Di Nocera all'inquadramento	
"automatico" nella qualifica dirigenziale, da cui scaturisce	
immancabilmente, per quanto testé visto, l'illegittimità	
dell'attribuzione (e mantenimento) della qualifica dirigenziale di cui	
lo stesso ha, per contro, beneficiato.	
Del resto, in maniera alquanto significativa, il medesimo Tribunale	
ha ritenuto la sospensione del Di Nocera dalla qualifica dirigenziale	
giustificata dalla necessità di provvedere alla "revisione - finalizzata	
a rendere il proprio operato conforme al dettato costituzionale e,	
dunque, a fronteggiare la nullità dell'accordo conciliativo – della	
originaria interpretazione offerta dal Comune, in sede conciliativa,	
del testo di legge" (così, pag. 7).	
Resta allora confermato che il giudice civile, con la decisione	

intervenuta direttamente sul rapporto giuridico tra il Di Nocera ed il	
Comune, ha preso posizione (anche) sul profilo dell'illegittimità	
dell'inquadramento dirigenziale "automatico" del Di Nocera,	
(illegittimità) derivante dalla riconosciuta insussistenza del diritto	
dello stesso alla qualifica dirigenziale, a seguito della novella recata	
dalla legge n. 27/1997.	
Allo stesso modo, la portata della sentenza n. 721/2015 (di	
regolamentazione specifica, nei termini sopra visti, del rapporto	
giuridico tra il Di Nocera e l'Ente comunale) esclude ogni dedotto	
profilo d'irragionevolezza, connesso alla limitazione delle censure di	
illiceità amministrativo-contabile alle sole determine sindacali	
successive all'adozione della medesima statuizione.	
In definitiva, per tutto quanto sopra visto, il I giudice risulta aver	
fatto corretta applicazione dei principi che governano la materia,	
nel momento in cui, disconoscendo ogni efficacia vincolante alla	
sentenza n. 366/2013, ha provveduto ad una autonoma valutazione	
dei fatti ed atti di causa.	
Per questa via, la Sezione territoriale è giunta a ritenere censurabile	
l'attribuzione "automatica" della qualifica dirigenziale all'Avv. Di	
Nocera e, dunque, non sussistente il diritto al compenso per le	
mansioni superiori svolte, "trattandosi di una situazione di illiceità	
per contrasto con principi basilari pubblicistici dell'ordinamento	
(Cass. n. 2275/21, n. 30811/18 e n. 2426/16)" (così pag. 18 della	
sentenza impugnata).	
Trattasi di conclusioni del tutto condivisibili, in quanto trovano	

solido ancoraggio in principi e valori, di rango anche costituzionale	
(art. 97 Cost.), che non consentono d'ipotizzare la costituzione, per	
effetto della legge n. 27/1997, di un diritto soggettivo perfetto	
all'inquadramento nella qualifica dirigenziale in capo ai funzionari	
divenuti ex lege avvocati, non potendosi superare la regola del	
pubblico concorso, necessario per accedere alla qualifica	
dirigenziale, attesa la diversità di mansioni tra il funzionario	
divenuto avvocato <i>ex lege</i> e l'avvocato dirigente, legata	
indefettibilmente al superamento della procedura concorsuale	
propria del secondo (in termini, Cass. n. 5869/2005, puntualmente	
richiamata dalla sentenza n. 721/2015 del Tribunale di Santa Maria	
C.V., Sezione Lavoro).	
In altri termini, nonostante la novella recata dalla legge n. 27/1997,	
con l'abrogazione ivi prevista dell'albo dei procuratori legali e	
l'iscrizione degli stessi in quello degli avvocati, è rimasta ferma la	
necessità, discendente dai precetti costituzionali, del pubblico	
concorso ai fini dell'attribuzione della qualifica dirigenziale, non	
rappresentando tale attribuzione una mera progressione di carriera	
e permanendo la netta distinzione, quanto a livello di professionalità	
e di mansioni, tra avvocato dirigente e avvocato funzionario.	
Del resto, la richiamata novella normativa attiene all'ordinamento	
della professione forense e, dunque, ad un profilo diverso rispetto	
a quello delle modalità di reclutamento, selezione ed	
inquadramento del personale della P.A. (in termini, Corte conti, Sez.	
II app., n. 11/2016).	

1.a.2) Emerge allora palese l'illiceità delle condotte serbate	
dall'appellante Cantelmo, il quale, per quanto di specifico rilievo in	
questa sede, ha attribuito le funzioni dirigenziali al Di Nocera con le	
determine sindacali n. 11913 del 31 dicembre 2015 e n. 1303 del	
29 gennaio 2018, ponendosi in evidente ed insanabile contrasto con	
le norme e precetti, di rango anche costituzionale, che regolano	
l'accesso ai pubblici impieghi (art. 97 Cost; art. 28 d.lgs n.	
165/2001) e superando le chiare statuizioni del giudice civile,	
destinate a regolamentare proprio lo specifico rapporto	
intercorrente tra il Di Nocera e l'Ente comunale.	
Tutto ciò nonostante il Comune avesse fatto espressa salvezza di	
ogni effetto derivante dalla definizione del giudizio civile presso il	
Tribunale di Santa Maria C.V., per di più erroneamente dichiarato	
ancora pendente nelle premesse della determina n. 11913/2015.	
Alle predette condotte è sicuramente riconducibile, in termini	
eziologici, il danno erariale.	
Quest'ultimo va ritenuto senz'altro sussistente in quanto connesso	
alla differenza tra gli emolumenti pacificamente corrisposti al Di	
Nocera in relazione alle funzioni dirigenziali (conferite al medesimo	
in chiara violazione della normativa di riferimento) e quelli che il	
medesimo avrebbe percepito nella categoria d'appartenenza	
(ovvero funzionario categoria D3), a partire dal febbraio 2015 (data	
della sentenza n. 721/2015 del giudice civile) e fino al 31 marzo	
2020.	
A tal riguardo, non può trovare accoglimento la tesi difensiva, volta	

a negare la sussistenza del nesso di causalità tra le condotte	
addebitate ed il preteso danno, sul presupposto che le determine n.	
11913/2015 e n. 1303/2018 (così come la delibera n. 90/2013)	
costituirebbero una mera presa d'atto ed attuazione della regola	
iuris fissata dalla più volte richiamata sentenza n. 366/2013 della	
Sezione I d'appello.	
Ed invero, dovendosi escludere, per quanto già visto, ogni efficacia	
vincolante discendente da tale ultima decisione, le determine in	
questione vanno evidentemente ricondotte all'autonoma ed	
esclusiva volizione del Sindaco Cantelmo.	
Allo stesso modo, le predette determine, contrariamente a quanto	
opinato dall'appellante, non hanno un contenuto di mera	
ripartizione di compiti e responsabilità tra i responsabili di servizio,	
privo di efficienza causale rispetto al contestato pregiudizio erariale.	
Trattasi, infatti, di determine con le quali sono state (ulteriormente)	
conferite le funzioni dirigenziali a soggetto che non avrebbe potuto	
beneficiarne, perché illegittimamente inquadrato nella relativa	
posizione, nonostante le già intervenute e chiare statuizioni del	
giudice civile di primo grado, che avrebbero invero imposto la	
revisione delle determinazioni concernenti il predetto	
inquadramento.	
Per questa via, è stato consentito al Di Nocera di conseguire e	
mantenere il trattamento dirigenziale cui non avrebbe avuto diritto	
e che ha costituto il danno addebitato in questa sede (per la parte	
eccedente il trattamento da funzionario cat. D3).	
,	

Infine, non può darsi rilievo, ai fini dell'esclusione della	
responsabilità dell'appellante, alla circostanza, per contro dal	
medesimo richiamata, per cui le determine censurate (n.	
11913/2015 e n. 1303/2018) sarebbero meramente attuative della	
delibera giuntale n. 6 del 20 gennaio 2015, la quale delibera aveva	
previsto il riassetto organizzativo dell'Ente, con l'invito al Sindaco	
ad attribuire al Di Nocera tutti gli incarichi dirigenziali.	
Ed invero, la delibera in questione è antecedente alla più volte	
richiamata sentenza n. 721 del 17 febbraio 2015 del Tribunale di	
Santa Maria C.V. e fa espressamente salvi gli effetti del giudizio	
pendente innanzi a tale Tribunale, dando atto, al punto n. 10 della	
parte dispositiva, del fatto che "il disposto riassetto organizzativo	
viene adottato nelle more e fatti salvi gli esiti del giudizio, pendente	
innanzi al competente Giudice del Lavoro, intercorrente tra il dip.	
Avv. Di Nocera e il Comune di Vairano Patenora in ordine alla	
qualifica dirigenziale nella quale il medesimo è inquadrato".	
Conseguentemente, anche a ritenere che le determine censurate	
abbiano dato esecuzione alla delibera n. 6/2015 (e non già alla n.	
90/2013), il Cantelmo avrebbe comunque dato attuazione ad una	
delibera prevedente un assetto organizzativo ormai superato ed in	
contrasto con la regolamentazione del rapporto specifico tra il Di	
Nocera ed il Comune, contenuta nella sentenza n. 721/2015.	
Le condotte serbate dall'odierno appellante risultano qualificabili,	
dal punto di vista soggettivo, in termini di dolo , emergendo palese	
la coscienza e volontà di violare gli obblighi di servizio connessi al	

proprio ruolo sindacale, attraverso l'attribuzione "automatica" al Di	
Nocera (al di fuori, cioè, di ogni necessaria procedura concorsuale)	
della posizione dirigenziale, con le correlative funzioni.	
Sul punto, va, in primo luogo, rimarcato che la fattispecie qui in	
rilievo esula dall'ambito applicativo dell'art. 21, comma 1, decreto-	
legge 16 luglio 2020, n. 76 (convertito in legge 11 settembre 2020,	
n. 120), il quale ha inserito all'art. 1, comma 1, della legge 14	
gennaio 1994, n. 20 (in materia di responsabilità amministrativa),	
l'alinea "La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà	
dell'evento dannoso".	
Per consolidata giurisprudenza, infatti, la richiamata disposizione	
riveste carattere sostanziale, incidendo su uno degli elementi	
costitutivi della fattispecie dell'illecito erariale, e non può, dunque,	
applicarsi a fatti (come quelli qui all'esame) commessi prima della	
sua entrata in vigore, ai sensi dell'art. 11 disp. prel. c.c. (in termini,	
tra le altre, Corte conti, Sez. II app., n. 305/2022, con i precedenti	
ivi citati; id. n. 186/2023).	
Nel caso di specie, la natura dolosa delle condotte censurate è fatta	
palese, oltreché dalla chiarezza e specificità dei precetti, di rango	
anche costituzionale, violati (art. 97 Cost.), dal fatto che le	
determine contestate sono state adottate in epoca successiva alla	
più volte richiamata sentenza del Tribunale di S. Maria C.V. n.	
721/2015 (poi confermata dalla decisione di appello n. 3028/2019),	
la quale, con riferimento allo specifico rapporto intercorso tra l'Avv.	
Di Nocera ed il Comune, si era chiaramente pronunciata per la non	

sussistenza, in capo ai funzionari divenuti <i>ex lege</i> avvocati (come il	
Di Nocera), del diritto all'automatica acquisizione della qualifica	
dirigenziale (e, dunque, per l'illegittimità dell'inquadramento	
dirigenziale del medesimo Di Nocera).	
Aggiungasi che, come già visto, la determina n. 11913/2015, faceva	
espressamente salvo ogni effetto derivante della decisione della	
causa pendente innanzi al Tribunale di Santa Maria C.V., quando in	
realtà la relativa adozione (avvenuta in data 31 dicembre 2015)	
risulta ben successiva a quella di deposito (17 febbraio 2015) della	
sentenza n. 721/2015.	
Possono allora condividersi le conclusioni, cui è pervenuto il I	
giudice, circa la sussistenza del dolo, alla luce della "pervicace	
volontà di affidare le funzioni dirigenziali al Di Nocera con le	
determine n. 11913 del 31 dicembre 2015 e n. 1303 del 29	
dicembre 2018" (così, pag. 19 della decisione gravata).	
Del resto, contrariamente a quanto opinato dall'appellante, la	
Sezione territoriale non è incorsa in alcuna contraddizione nel	
momento in cui ha ravvisato il dolo, dopo avere sottolineato che la	
statuizione di cui alla sentenza n. 366/2013 della Sezione I d'appello	
"intervenuta in un giudizio in cui il CANTELMO non era parte	
potrebbe al più rilevare nel senso di escludere l'elemento soggettivo	
della fattispecie dannosa" (così, testualmente pagg. 17 e 18 della	
sentenza gravata).	
Ed invero, a ben vedere, la Sezione territoriale, nell'escludere che	
la sentenza n. 366/2013 potesse avere efficacia di giudicato, ha	

semplicemente rimarcato che la stessa avrebbe potuto	
astrattamente ("al più") rilevare sotto il profilo dell'elemento	
soggettivo, salvo poi evidentemente ritenere non integrata, in	
concreto, tale eventualità, alla luce delle peculiari e specifiche	
circostanze della fattispecie esaminata.	
Allo stesso modo, quanto alla circostanza dell'eccepita, mancata	
dimostrazione della conoscenza della sentenza n. 721 del 17	
febbraio 2015 da parte del Comune (e, dunque, da parte del	
Sindaco Cantelmo), questo Collegio rileva la presenza, agli atti di	
causa, della nota del 24 febbraio 2018, prot. n. 2457, indirizzata	
alla Procura erariale ed a quella penale, con la quale l'appellante	
afferma che il Comune sarebbe venuto a conoscenza della predetta	
sentenza solo in data 18 gennaio 2018, allorquando il legale che	
aveva difeso l'Ente avrebbe comunicato la notifica dell'appello da	
parte del Di Nocera.	
Orbene, anche a voler ritenere verosimile che un legale comunichi	
al proprio cliente (in questo caso il Comune) l'esito di una	
controversia a circa tre anni di distanza dalla definizione della stessa	
e senza che il cliente stesso si faccia parte attiva in tal senso (per	
di più in presenza di controversia con un proprio dipendente ed	
all'interno di un Comune di dimensioni limitate), resterebbe fermo	
ed inconfutabile il dato che:	
-la seconda delle determine contestate (la n. 1193 del 29 gennaio	
2018) sarebbe stata comunque adottata dopo e nonostante la	
conoscenza della sentenza n. 721/2015;	

-la prima delle determine contestate (la n. 11913 del 31 dicembre	
2015) sarebbe stata adottata dal Cantelmo, senza premurarsi di	
verificare la perdurante sussistenza di quello stesso contenzioso	
civile espressamente richiamato e fatto salvo (nei suoi effetti) nelle	
premesse della determina in questione, con la conseguente	
possibilità di configurare (quanto meno) l'accettazione del rischio,	
(tale da integrare il cd dolo eventuale), poi puntualmente	
inveratosi, dell'attribuzione di funzioni dirigenziali in contrasto con	
specifiche e già intervenute statuizioni civili.	
Infine, la presenza, nella fattispecie all'esame, di statuizioni	
giudiziali intervenute direttamente sul rapporto tra l'Ente locale ed	
il proprio dipendente Di Nocera, non consente di dare rilievo	
all'asserita sussistenza di pronunce giurisprudenziali non univoche	
in materia di inquadramento dei funzionari pubblici divenuti <i>ex lege</i>	
avvocati, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 27/1997.	
Resta allora confermata la sussistenza dell'elemento soggettivo del	
dolo.	
In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, i primi tre motivi di	
gravame vanno rigettati.	
1.b) Il Collegio è ora chiamato all'esame del motivo n. 4 d'appello,	
proposto in via subordinata e volto a far valere gli errori in cui	
sarebbe incorsa la Sezione territoriale:	
-per aver escluso, per difetto di prova, l'applicazione della regola	
sui vantaggi comunque conseguiti ex art. 1, comma 1 bis, legge n.	
20/94;	

-nonché per aver omesso di procedere all'esercizio del potere	
riduttivo dell'addebito.	
In particolare, per quanto concerne il primo profilo, il sig. Cantelmo	
ha trascritto integralmente il punto n. 20 della comparsa di	
costituzione in I grado relativo ai vantaggi che il Comune avrebbe	
ottenuto per effetto dell'inquadramento dell'Avv. Di Nocera nella	
qualifica dirigenziale e del riassetto organizzativo dell'Ente	
derivatone, con particolare riferimento ai costi che sarebbe stato	
altrimenti necessario affrontare per sopperire alle carenze di	
personale di Cat. D ed all'attività defensionale espletata dal Di	
Nocera.	
Ed invero, il predetto inquadramento avrebbe consentito la	
realizzazione di un modello organizzativo di integrazione di	
competenze, perseguendo l'implementazione dell'efficienza	
gestionale, con i conseguenti risparmi di spesa, quantificati in euro	
300.000,00.	
In relazione al secondo profilo, l'appellante ha richiamato le	
circostanze, sia oggettive (obiettive difficoltà interpretative	
derivanti dalla successione delle varie pronunce) sia soggettive (per	
avere ereditato tale complessa vicenda dalle precedenti gestioni	
amministrative), che avrebbero giustificato la riduzione	
dell'addebito.	
Nondimeno, il presente motivo di doglianza risulta infondato, sotto	
entrambi i profili dedotti.	
Nello specifico, per quanto concerne la mancata applicazione della	
40	

regola sui vantaggi comunque conseguiti, giova osservare che, per	
consolidata giurisprudenza, i medesimi vantaggi non possono	
consistere in ipotetici risparmi, richiedendosi un arricchimento reale	
(in termini, tra le tante, Corte conti, Sez. II app., n. 152/2020).	
Nondimeno, nel caso di specie, tale reale arricchimento non risulta	
essere stato dimostrato, avendo l'appellante fatto riferimento ai	
risparmi dei costi per ipotetiche ed eventuali, nuove assunzioni, da	
parte del Comune, di dipendenti di cat. D, che l'inquadramento	
illegittimo del Di Nocera, destinatario di tutti gli incarichi dirigenziali	
a seguito di tale inquadramento, avrebbe consentito di evitare.	
Aggiungasi che già in astratto, risulta difficilmente ipotizzabile una	
utilitas rispetto a prestazioni fornite da un soggetto inquadrato nella	
qualifica dirigenziale in assenza di pubblico concorso (per di più, in	
difetto di posto in organico), essendo evidentemente mancato lo	
strumento finalizzato, per chiara ed inderogabile previsione	
normativa, ad accertare, nel confronto comparativo con altri	
concorrenti, il possesso in capo al "prescelto" delle capacità e	
competenze necessarie al proficuo ed utile svolgimento delle	
funzioni connesse a quella determinata qualifica.	
Sotto questo punto di vista, va sottolineato che gli avvocati dirigenti	
trattano gli affari legali dell'Ente con maggiore competenza rispetto	
agli avvocati funzionari, onde la necessità dell'espletamento di un	
pubblico concorso volto ad accertare la sussistenza di tale maggiore	
competenza in capo al soggetto inquadrato nella qualifica	
dirigenziale (in termini, Cass., n. 5869/2005).	

	SENT.	48/2024	
In relazione, infine, alla doglianza concernente il mancato esercizio			
del potere riduttivo dell'addebito, il Collegio non ravvisa alcuna			
plausibile ragione per discostarsi dalla consolidata giurisprudenza			
contabile, anche d'appello, la quale ritiene irrimediabilmente			
ostativa al predetto esercizio la sussistenza, come nel caso di			
specie, di condotte dolose.			
Tale istituto, infatti, "ha l'obiettivo di ridurre il danno da imputare			
al responsabile in presenza di condizioni, oggettive o soggettive			
che, ad avviso del giudice, consentano che una quota di esso resti			
irrisarcita, il che collide col particolare disvalore della condotta			
dolosa" (così, tra le più recenti, Corte conti, Sez. II app. 240/2023;			
id., Sez. II, n. 32/2023 con i precedenti ivi citati).			
Va, dunque, ribadita l'infondatezza del presente motivo di			
doglianza.			
2. In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, l'odierno appello			
va rigettato, con consequenziale, integrale conferma della decisione			
gravata.			
Le spese di questo grado di giudizio, ai sensi dell'art.31, comma 1,			
c.g.c., seguono la soccombenza e si liquidano nell'importo			
complessivo indicato nel dispositivo.			
P.Q.M.			
-la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale			
d'appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,			
definitivamente pronunciando:			
 -RIGETTA l'appello proposto dal sig. CANTELMO Bartolomeo			

	SENT. 48/2024
averso la sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per	
la Regione Campania, n. 1224/2021 e, per l'effetto, CONFERMA	
integralmente la predetta sentenza.	
Condanna l'appellante alle spese di questo grado di giudizio che si	
liquidano nell'importo complessivo di euro 272,00 (DUECENTOSETTANTADUE/00).	
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2023.	
IL Consigliere ESTENSORE IL PRESIDENTE	
(dott. Nicola RUGGIERO) (dott.ssa Daniela ACANFORA)	
Firmato digitalmente Firmato digitalmente	
Depositata in Segreteria il	
Per la Dirigente (dott.ssa Luciana Troccoli)	
Firmato digitalmente	
II Funzionario Amministrativo Dr.ssa Manuela Asole	